

**STATUTO DELLA  
ASSOCIAZIONE TEATRALE PISTOIESE  
(A.T.P.)**

**Approvato  
con Deliberazione del Consiglio Comunale  
n. 336 del 29 dicembre 1997  
esecutiva ai sensi di legge**

**In vigore dal ???**  
ai sensi dell'articolo ??? del presente regolamento.

## **Articolo 1**

### **Costituzione dell'Associazione**

1. È istituita l'Associazione Teatrale Pistoiese; ne sono Enti Fondatori l'Amministrazione Provinciale e l'Amministrazione Comunale di Pistoia.

2. L'Associazione, intesa come struttura aperta, non ha scopo di lucro, ed è regolata dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile, dal presente Statuto e dagli articoli 14 e 49 del Decreto del Presidente della Repubblica n.616 del 24.07.1977 e dalla legislazione statale e regionale vigente.

3. Alla Associazione possono aderire altri Comuni della Provincia di Pistoia che ne facciano richiesta. La formalizzazione delle adesioni dovrà essere effettuata dall'Associazione all'inizio di ciascun anno finanziario.

4. È prevista per i nuovi Soci una quota di associazione, il cui importo per l'esercizio 1996/97 è di Lire 340 per abitante, oltre al tasso di inflazione programmata per l'anno 1997.

5. Ogni esercizio, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo, l'assemblea provvederà ad aggiornare l'importo della quota associativa sia dei Soci Fondatori che degli altri Soci, mediante adeguamento al tasso di inflazione programmata della quota corrisposta nell'esercizio finanziario precedente.

6. Sempre con riferimento al tasso di inflazione programmata, verrà aggiornato l'importo minimo per abitante stabilito per l'adesione di nuovi Soci.

## **Articolo 2**

### **Sede**

1. L'Associazione ha sede in Pistoia, presso il Teatro "A. Manzoni".

## **Articolo 3**

### **Finalità**

1. L'Associazione ha, come finalità primaria, quella di contribuire alla formazione sociale e culturale della collettività, attraverso la diffusione della conoscenza della cultura teatrale, musicale e dello spettacolo; a questo scopo, l'Associazione promuove:

- la programmazione e la gestione di attività teatrali, musicali e dello spettacolo in genere, per mezzo di propri organi, aventi competenze tecniche e artistiche;
- la produzione di spettacoli teatrali, musicali e di altro genere, da realizzarsi secondo le forme e le modalità previste dalle leggi statali e regionali vigenti;
- la promozione di ogni altra iniziativa utile al conseguimento delle finalità sopra indicate, con particolare riguardo per la cultura e le tradizioni della Provincia di Pistoia;
- la promozione e la realizzazione di iniziative volte a valorizzare l'attività degli operatori e dei gruppi teatrali e musicali non professionisti anche mediante sostegni tecnici e organizzativi;
- la promozione di ogni iniziativa utile per lo sviluppo delle attività di ricerca e di sperimentazione del linguaggio e dei modi espressivi teatrali e musicali, sia in relazione al più vasto problema della produzione artistica contemporanea, sia in relazione al rapporto con la scuola di ogni ordine e grado, e con le attività connesse all'educazione permanente e a tal fine utilizzando e valorizzando anche lo strumento della formazione professionale.

## **Articolo 4**

### **Strutture**

1.L'Associazione utilizza, per il perseguimento delle finalità statutarie, le strutture del Teatro comunale Manzoni di Pistoia, sotto forma di comodato.

2.L'Associazione utilizza inoltre, sia sotto forma di comodato che di altre convenzioni d'uso, le strutture teatrali o comunque utilizzabili per attività spettacolari, di proprietà degli Enti Soci, previa intesa con gli stessi da formalizzarsi con atto scritto.

## **Articolo 5 Patrimonio**

1.Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) un fondo di dotazione dell'importo di Lire settecentomilioni, costituito una tantum grazie agli apporti in denaro dei Soci Fondatori: il Comune di Pistoia nella misura di Lire quattrocentocinquantaquinemilioni, la Provincia di Pistoia nella misura di Lire duecentoquarantacinquemilioni; tale fondo avrà la funzione di finanziare l'attività dell'Associazione, ed in particolare di sopperire alle eventuali carenze di cassa che, nel corso dell'esercizio finanziario, dovessero verificarsi, evitando il costante ricorso al credito bancario, con conseguenti gravosi oneri.  
La gestione del fondo sarà affidata al Consiglio di Amministrazione dell'Associazione e disciplinata da un apposito regolamento da approvarsi contestualmente all'approvazione delle modifiche al presente statuto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1997;
- b) i beni mobili o immobili che dovessero pervenire, a titolo di donazione, eredità o legato o per altro titolo alla Associazione.

## **Articolo 6 Mezzi finanziari**

1.L'Associazione adempie ai suoi compiti mediante:

- a) la quota associativa ordinaria annuale del Comune di Pistoia e degli altri Comuni Soci;
- b) la quota associativa ordinaria annuale della Provincia di Pistoia;
- c) le eventuali ulteriori quote associative che potranno essere concordate annualmente con il Comune di Pistoia, la Provincia di Pistoia ed i Comuni Soci in relazione a particolari iniziative preventivamente deliberate dagli Enti interessati;
- d) i contributi dello Stato e della Regione Toscana, riguardanti iniziative scelte;
- e) eventuali contributi straordinari dei Soci, riguardanti particolari iniziative di interesse locale;
- f) eventuali contributi, sul cui accoglimento si sia pronunciato favorevolmente il Consiglio di Amministrazione;
- g) i ricavi dell'attività di gestione ed eventuali altri proventi.

2.Le quote associative annuali dei Soci sono indicate nel bilancio preventivo dell'Associazione Teatrale Pistoiese e verranno erogate nel rispetto dei principi sotto precisati.

3.Nella determinazione delle quote si terrà conto degli oneri economici (retribuzione ed oneri sociali) derivanti dall'eventuale comando presso l'Associazione Teatrale Pistoiese di personale dipendente degli Enti Soci detraendo le somme anticipate dai predetti Enti per tale titolo dall'importo della quota associativa dovuta.Le quote associative ordinarie annuali dei Soci dovranno essere versate in due rate di cui la prima pari ad un quarto dell'intera quota spettante entro un mese dall'inizio dell'esercizio considerato, e quindi entro il 31 ottobre di ogni anno, l'altra, pari a tre quarti dell'intera quota spettante entro il mese di gennaio dell'anno successivo.

4.L'importo da corrispondere sarà calcolato incrementando la somma definitivamente impegnata quale quota ordinaria nei bilanci di previsione propri degli Enti Fondatori e Soci per l'anno in corso della percentuale pari al tasso di inflazione programmato per l'esercizio finanziario successivo.Le eventuali quote associative di cui alla lettera c) saranno versate entro trenta giorni dalla data di esecutività delle deliberazioni di approvazione della specifica iniziativa.L'esercizio finanziario ha inizio il primo ottobre e termina il 30 settembre di ogni anno.

5.NORMA TRANSITORIA. Si dà atto che per l'esercizio finanziario 1996/97 le quote associative ordinarie annuali dei Soci sono le seguenti:

Comune di Pistoia	Lire	1.114.970.000	oltre tasso inflaz. progr. 1997				
Provincia di Pistoia	Lire	651.425.000	»	»	»	»	»
Comune di Agliana	Lire	4.559.400	»	»	»	»	»
Comune di Cutigliano	Lire	621.180	»	»	»	»	»

Comune di Larciano	Lire	2.061.420	»	»	»	»	»
Com.Lamporecchio	Lire	2.214.080	»	»	»	»	»
Comune Monsummano	Lire	6.197.520	»	»	»	»	»
Comune Montecatini	Lire	7.022.020	»	»	»	»	»
Comune di Pescia	Lire	6.197.520	»	»	»	»	»
Com.Pieve a Nievole	Lire	2.886.260	»	»	»	»	»
Comune Piteglio	Lire	691.560	»	»	»	»	»
Comune San Marcello	Lire	2.617.320	»	»	»	»	»
Comune Serravalle	Lire	2.976.360	»	»	»	»	»
Nuovi Soci aderenti	Lire	340 per abitante	»	»	»	»	»

## **Articolo 7 Bilancio**

1.L'attività dell'Associazione è orientata ad una gestione che persegua l'equilibrio dei costi e dei ricavi ordinari di esercizio, ivi considerati i trasferimenti degli Enti.

2.La gestione deve tendere al contenimento e all'ottimizzazione dei costi a fronte di prefigurati volumi di servizi ed attività ed al conseguimento di ricavi, comprensivi dei trasferimenti, tali da perseguire l'equilibrio economico.

## **Articolo 8 Organi dell'Associazione**

1.Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Sindaci Revisori.

2.I membri dei suddetti organi, ad esclusione del Collegio dei Sindaci Revisori, opportunamente regolato al successivo articolo 18, restano in carica quattro anni.Essi vengono comunque a decadere in occasione di elezioni amministrative che interessino l'Ente locale che li ha eletti.

3.In caso di cessazione della carica, per dimissioni o altri motivi, di uno dei membri degli organi dell'Associazione, il sostituto sarà eletto dall'Ente o dall'Organo che aveva già eletto il membro cessato.Il mandato del sostituto scadrà assieme a quello degli altri membri dell'Organo di cui viene a far parte.

4.L'Assemblea dell'Associazione decadrà comunque e dovrà provvedersi alla sua rielezione in occasione di consultazioni amministrative che interessino il Comune di Pistoia.

## **Articolo 9 L'Assemblea**

1.L'Assemblea è così composta:

- cinque membri nominati dal Sindaco del Comune di Pistoia;
- cinque membri nominati dal Presidente della Provincia di Pistoia;
- i Comuni aderenti avranno diritto ad essere rappresentati in seno all'Assemblea da un membro nominato da ciascun Sindaco con la eccezione dei Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti che avranno diritto a due rappresentanti nominati dai rispettivi Sindaci.

## **Articolo 10 Attribuzioni dell'Assemblea**

1.L'Assemblea dell'Associazione ha le seguenti attribuzioni:

- a) elegge il Presidente ed il Vice Presidente secondo le modalità previste dal successivo articolo 15;
- b) elegge il Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'articolo 12;

- c) emana indirizzi per la predisposizione del programma di attività;
- d) approva, entro il 15 settembre di ogni anno, il programma di attività del successivo esercizio finanziario ed il relativo bilancio di previsione;
- e) approva, entro il 31 gennaio di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario precedente opportunamente corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio dei Sindaci Revisori.  
Il Bilancio di previsione con il relativo programma di attività, il Bilancio consuntivo corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci Revisori dovranno essere trasmessi ai Consigli dei singoli Comuni e della Provincia, che fanno parte dell'Associazione, entro il termine di quindici giorni dalle deliberazioni;
- f) delibera in merito ai regolamenti di gestione e del personale;
- g) delibera l'ammissione all'Associazione dei nuovi Soci di cui all'articolo 1;
- h) delibera in merito alle modifiche del presente Statuto, secondo le modalità di cui all'articolo 20, o allo scioglimento dell'Associazione di cui all'articolo 21;
- i) determina l'entità degli emolumenti spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione;
- l) delibera in ordine al compenso da corrispondere ai Sindaci Revisori;
- m) delibera in merito a tutti gli atti che comportino variazioni del patrimonio;
- n) delibera in merito alla partecipazione dell'Associazione a società di capitali;
- o) delibera in merito a quant'altro ad essa demandato dalle leggi vigenti e dal presente Statuto.

2. NORMA TRANSITORIA. L'Assemblea dell'Associazione è validamente costituita dai rappresentanti degli Enti Soci in carica nel Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Teatrale Pistoiese alla data del .....Essa permane in carica come detti fino al quarantacinquesimo giorno successivo all'insediamento, in conseguenza di consultazioni elettorali che interessino il Comune di Pistoia, della Giunta Comunale a norma del comma 5/bis dell'articolo 36 della Legge 142/90, nel testo aggiunto dall'articolo 13 della Legge 25.03.93 n.81.L'Assemblea, così come sopra identificata, provvederà alla nomina del Consiglio di Amministrazione contestualmente all'atto di revisione dello Statuto, mantenendo nella carica di Presidente e Vice Presidente il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione in carica alla data del .....

## **Articolo 11**

### **Funzionamento dell'Assemblea**

1.L'Assemblea dell'Associazione viene convocata, su iniziativa del Presidente, di norma ogni due mesi, e comunque entro il 15 settembre per approvare il programma di attività dell'esercizio finanziario successivo ed il relativo bilancio di previsione ed entro il 31 gennaio per approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte. Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo nella completezza dei documenti accompagnatori si intendono approvati se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri in carica.

2.L'Assemblea può essere convocata in qualunque altra occasione, su iniziativa del Presidente o quando se ne ravvisa la necessità a norma dell'articolo 20 del Codice Civile.

3.La convocazione deve essere comunicata per lettera, indicando gli argomenti all'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

4.Per la validità delle riunioni è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei membri in carica; in seconda convocazione la riunione è valida quando siano presenti almeno un terzo dei membri in carica. Fra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno tre giorni.

5. Le deliberazioni sono assunte con voto palese e sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo le diverse maggioranze previste nel presente Statuto in materia di nomina del Presidente e del Vice Presidente, elezione del Consiglio di Amministrazione, di approvazione dei bilanci, di revisione dello Statuto e di scioglimento.

6.I verbali delle riunioni dell'Assemblea verranno redatti da un segretario verbalizzante: lo stesso provvederà ad inviare agli Enti associati, entro quindici giorni dalla riunione, copia dei verbali firmati per convalida dal Presidente.

## **Articolo 12**

### **Il Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da sette membri di cui il Presidente ed il Vice Presidente. Gli ulteriori cinque componenti – tra cui almeno due scelti tra i membri dell'Assemblea nominati dagli Enti Fondatori – sono eletti dall'Assemblea nel proprio seno, su proposta del Presidente che terrà conto nella loro indicazione della necessità di assicurare un'adeguata rappresentanza del territorio.

2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene nella seduta successiva all'elezione del Presidente e del Vice Presidente, ovvero anche contestualmente all'elezione degli stessi.

3. Si intende approvata la proposta quando ottenga la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea in carica. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, il Presidente, consultati i componenti dell'Assemblea dovrà provvedere alla formulazione di una nuova proposta.

### **Articolo 13** **Compiti del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione svolge i seguenti compiti:

- a) delibera in merito al programma di attività ed al bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 15 settembre di ogni anno;
- b) delibera in merito al bilancio consuntivo e redige la relazione delle attività svolte da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea almeno venti giorni prima della data di convocazione della stessa;
- c) nomina, su proposta del Presidente, il Direttore artistico e quello amministrativo dell'Associazione; ove ciò sia ritenuto opportuno, le due funzioni possono essere affidate cumulativamente alla medesima persona. Il Consiglio di Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di avvalersi di consulenze esterne per la programmazione e direzione artistica di singoli progetti o di attività settoriali;
- d) delibera in merito alle spese necessarie per l'attuazione dell'attività in base al programma di attività ed al bilancio di previsione;
- e) delibera in ordine a tutte le questioni concernenti la gestione dei mezzi finanziari e del fondo di dotazione;
- f) delibera in merito alla formazione della pianta organica, all'assunzione del personale ed al trattamento economico e normativo dello stesso, nonché in merito a qualunque incarico o assunzione di personale straordinario necessario per il perseguimento delle finalità dello Statuto;
- g) delibera in merito ad eventuali provvedimenti disciplinari;
- h) delibera in ordine agli atti da promuovere o sostenere in giudizio e in generale in merito a qualunque atto economico e giuridico relativo alla gestione dell'attività dell'Associazione;
- i) autorizza la stipula di contratti o convenzioni con persone, associazioni o Enti ritenuti idonei e necessari per competenza e professionalità al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- l) può avvalersi in sede consultiva della collaborazione di commissioni di settore all'uopo costituite;
- m) predispone le eventuali modifiche ai regolamenti o allo Statuto da proporre all'Associazione;
- n) assume ogni altra decisione attinente alla gestione delle attività dell'Associazione che non siano riservate alla competenza di altri organi.

### **Articolo 14** **Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato, su iniziativa del Presidente almeno una volta al mese. La convocazione è obbligatoria quando ne facciano richiesta almeno quattro Consiglieri.

2. La convocazione è effettuata in forma scritta dal Presidente con l'indicazione degli argomenti da trattare almeno cinque giorni della data fissata per la riunione, salvo casi di particolare urgenza, per i quali è ammessa la convocazione tramite telegramma da inviare almeno ventiquattro ore prima della riunione.

3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno quattro membri.

4. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza dei voti dei presenti ed aventi diritto al voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

5. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il Direttore artistico ed il Direttore amministrativo.

6. I verbali delle riunioni vengono redatti da un segretario verbalizzante nominato dal Consiglio tra gli impiegati dell'Associazione; i verbali delle riunioni, una volta approvati dal Consiglio di Amministrazione, saranno messi a disposizione dei componenti dell'Assemblea dell'Associazione, del Direttore, del Collegio dei Sindaci Revisori e del Rappresentante del personale ed entro quindici giorni inviati, in copia, agli Enti associati.

7. Nell'eventualità che un membro del Consiglio di Amministrazione rimanga assente, senza giustificati motivi, dalle riunioni del Consiglio per quattro sedute consecutive, il Consiglio medesimo a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, potrà deliberarne la decadenza dalla carica e provvedere alla cooptazione fino alla nomina del sostituto che sarà effettuata dall'Assemblea secondo le modalità di cui al primo comma dell'articolo 12.

8. Analogamente si procederà in caso di dimissioni o decesso.

## **Articolo 15** **Il Presidente**

1. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea nel proprio seno con voto palese su proposta degli Enti Fondatori Comune e Provincia di Pistoia.

2. Viene eletto il candidato proposto se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica.

3. Se dopo la prima votazione, non si raggiunge a maggioranza di cui al comma precedente, si renderà necessaria la formulazione di una nuova proposta da parte degli Enti Fondatori.

4. Sempre su proposta degli Enti Fondatori e con le stesse modalità si procede alla elezione del Vice Presidente.

5. Svolge le funzioni di Presidente dell'Assemblea, fino al momento della nomina dello stesso, il membro più anziano per età dell'Assemblea.

6. Il Presidente ed il Vice Presidente dell'Assemblea sono di diritto anche il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

## **Articolo 16** **Compiti del Presidente**

1. Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza dell'Associazione;
- propone i componenti del Consiglio di Amministrazione da sottoporre all'Assemblea;
- convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione;
- vigila sull'applicazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- vigila sull'applicazione dello Statuto, dei regolamenti e sul rispetto delle competenze degli organi;
- presenta il programma ed il bilancio preventivo, nonché il bilancio consuntivo e provvede alla trasmissione degli atti relativi;
- trasmette, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, almeno trenta giorni prima della convocazione dell'Assemblea, il bilancio consuntivo e la relazione delle attività svolte al Collegio dei Sindaci Revisori;
- firma gli atti ed i contratti;
- promuove gli atti conservativi necessari per la tutela dei diritti di credito dell'Associazione;
- sta in giudizio come attore e come convenuto;
- in caso di particolare e motivata urgenza può assumere le decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo la ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione utile successiva;
- esercita tutte le funzioni per le quali è delegato o autorizzato dal Consiglio di Amministrazione e dalle norme del presente Statuto.

2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, ne assume in pieno le funzioni il Vice Presidente, che viene eletto con le modalità di cui all'articolo 15.

## **Articolo 17** **Indennità di carica**

1. Al Presidente spetta una indennità di funzione pari ad un quarto di quella attribuita al Sindaco del Comune di Pistoia.

2. Ai membri dell'Assemblea spetta un gettone di presenza pari a quello attribuito ai Consiglieri del Comune di Pistoia per ogni seduta.

### **Articolo 18**

#### **Il Collegio dei Sindaci Revisori**

1. Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti nel "Registro dei Revisori Contabili" e nominati dall'Assemblea dell'Associazione su designazione del Comune di Pistoia di un sindaco effettivo ed uno supplente e della Provincia di Pistoia di due sindaci effettivi ed uno supplente.

2. Il Collegio dei Sindaci Revisori permane in carica per tre anni dalla nomina e comunque fino alla ricostituzione del Collegio stesso.

3. Il Collegio dei Sindaci Revisori vigila sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione, ed in particolare:

- esamina il bilancio preventivo, esprimendo eventuali motivate osservazioni da portare a conoscenza dell'Assemblea;
- predispone la propria relazione al bilancio consuntivo annuale entro dieci giorni dal ricevimento degli atti da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione esponendo all'Assemblea il proprio parere sulla gestione economico-finanziaria e sugli altri aspetti tecnico-contabili previsti dalle norme vigenti.

4. Il Collegio dei Sindaci Revisori per quanto sopra non precisato è regolato dalle norme del Codice Civile applicabili al collegio sindacale delle società per azioni.

### **Articolo 19**

#### **Personale**

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione, sulla base della pianta organica prevista all'articolo 12 del presente Statuto, può utilizzare sia il personale messo funzionalmente alle sue dipendenze dai Soci, sia il personale assunto mediante una delle forme consentite dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei Teatri stabili e gestiti dall'E.T.I.

2. L'inquadramento giuridico, la esatta ripartizione delle funzioni, il trattamento economico del personale sono determinati mediante il regolamento e la pianta organica di cui agli articoli 10 e 13.

### **Articolo 20**

#### **Revisione dello Statuto**

1. L'iniziativa della modifica dello Statuto spetta agli organi dell'Associazione Teatrale Pistoiese. La modifica dello Statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione o di almeno un terzo dei membri in carica dell'Assemblea, deve essere approvata dall'Assemblea a maggioranza di due terzi dei componenti ed è trasmessa agli Enti associati entro otto giorni dall'approvazione.

2. Gli Enti Soci sono tenuti ad adottare conseguenti atti deliberativi nel termine di un mese dalla data di ricevimento della proposta di modifica dandone notizia all'Associazione.

3. Lo Statuto si intende modificato con il voto favorevole espresso dalla maggioranza degli Enti Soci inclusi gli Enti Fondatori.

4. L'Assemblea dei Soci con propria deliberazione prende atto della volontà di modifica espressa da parte degli Enti Soci e provvede alla trasmissione della deliberazione di revisione dello Statuto nonché degli atti di ratifica dei Consigli degli Enti Soci alla Autorità Governativa per l'approvazione prevista dall'articolo 16 del Codice Civile.

### **Articolo 21**

#### **Scioglimento**

1. Nel caso in cui dovessero venir meno gli scopi che hanno formato oggetto dell'Associazione Teatrale Pistoiese o ne diventasse impossibile il raggiungimento, si potrà dar luogo allo scioglimento dell'Ente e alla devoluzione del suo patrimonio residuo.

2.L'iniziativa dello scioglimento spetta unicamente agli organi dell'Associazione.La deliberazione di scioglimento e di devoluzione del patrimonio residuo, su proposta del Consiglio di Amministrazione o di almeno un terzo dei membri in carica dell'Assemblea, dovrà essere approvata a maggioranza di tre quarti dei componenti e verrà trasmessa agli Enti Soci, entro otto giorni dall'approvazione.

3.Gli Enti Soci saranno tenuti ad adottare conseguenti atti deliberativi, nel termine di un mese dal ricevimento della deliberazione di scioglimento, dandone notizia all'Associazione.

4. L'Associazione si intenderà sciolta laddove intervenga, a ratifica della deliberazione assembleare, il voto favorevole espresso dei tre quarti degli Enti Soci, inclusi gli Enti Fondatori.

5.L'Assemblea dei Soci, con propria deliberazione, prenderà atto della ratifica espressa dagli Enti associati e provvederà alla nomina dei liquidatori a norma dell'articolo 11 disp. att. del Codice Civile.

---

## INDICE

Art. 1 - Costituzione dell'Associazione	pag. 3
Art. 2 - Sede	» 3
Art. 3 - Finalità	» 3
Art. 4 - Strutture	» 4
Art. 5 - Patrimonio	» 4
Art. 6 - Mezzi finanziari	» 5
Art. 7 - Bilancio	» 6
Art. 8 - Organi dell'Associazione	» 6
Art. 9 - L'Assemblea	» 7
Art. 10 - Attribuzioni dell'Assemblea	» 7
Art. 11 - Funzionamento dell'Assemblea	» 8
Art. 12 - Il Consiglio di Amministrazione	» 9
Art. 13 - Compiti del Consiglio di Amministrazione	» 9
Art. 14 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione	» 10
Art. 15 - Il Presidente	» 11
Art. 16 - Compiti del Presidente	» 11
Art. 17 - Indennità di carica	» 12
Art. 18 - Il Collegio dei Sindaci Revisori	» 12
Art. 19 - Personale	» 12
Art. 20 - Revisione dello Statuto	» 13
Art. 21 - Scioglimento	» 13